Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 27 gennaio 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regime madre-figlia: onere della prova a carico del Fisco

di **Marco Bargagli**

Come noto, la Direttiva comunitaria n. 90/435/CE (c.d. madre-figlia), successivamente rifusa nella Direttiva 2011/96/UE, ha il preciso scopo di **eliminare fenomeni di doppia imposizione economica** azzerando o riducendo la **ritenuta alla fonte** a titolo di imposta prevista sulle **distribuzioni di dividendi** effettuate dalle **società controllate (figlie)** nei confronti delle **società madri (controllanti),** localizzate in diversi Paesi della stessa Unione Europea.

A tal fine, la citata **direttiva comunitaria** prevede **due modalità alternative** di applicazione del **prelievo fiscale sui dividendi** erogati nei confronti di società estere: **il regime del rimborso** in base al quale il soggetto residente che eroga i **flussi reddituali** opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'articolo 27, comma 3-*ter*, del D.P.R. 600/1973 (1,375% - 1,20% dal 1 gennaio 2017). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere **all'Amministrazione fiscale italiana** il rimborso della ritenuta subita; il **regime dell'esenzione** previsto dall'articolo 27-*bis*, comma 3, del D.P.R. 600/1973: in tale circostanza il soggetto residente, alle **particolari condizioni** previste per l'applicazione della direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente, **può non applicare la ritenuta fiscale**.

In merito, **l'onere della prova** di dimostrare la mancanza dei requisiti previsti per l'esenzione dalla ritenuta alla fonte, deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria. Sotto tale profilo, quindi, il Fisco non può **genericamente limitarsi** ad affermare che la ***holding* europea (casa madre)** che percepisce i dividendi ha la natura di **struttura di puro artificio.** Tale importante principio è stato affermato dall'Avvocato generale UE nelle conclusioni relative alla **causa C-6/16, depositate il 19 gennaio 2017**.

Il caso posto al vaglio dei giudici comunitari riguardava la **distribuzione di dividendi** da parte di una **società francese** nei confronti della **casa madre residente in Lussemburgo**. La **catena societaria** risultava **particolarmente complessa**, in quanto la società lussemburghese che percepiva i dividendi (*sub-holding* intermedia), risultava controllata da una **società cipriota** la quale, a sua volta, era controllata da una *holding* di **diritto svizzero**.

Sulla base delle **argomentazioni logico - giuridiche** formulate dal Fisco transalpino, la **società francese** non sarebbe stata il **beneficiario effettivo dei dividendi** e, conseguentemente, i flussi reddituali non potevano beneficiare del **regime di esenzione** di cui alla Direttiva comunitaria n. 90/435/CE. Infatti, **l'articolata catena societaria** avrebbe avuto, come ultimo scopo, quello di **sfruttare il regime di favore** previsto in ambito UE, traendo un **indebito vantaggio fiscale** dall'esenzione.

In particolare, la *vexata quaestio* riguarda **i rapporti** tra la **normativa nazionale** dello Stato membro (che pone, in **chiave antielusiva**, particolari **disposizioni antiabuso**) e le **disposizioni agevolative** previste dall'articolo 1, paragrafo 2, della citata Direttiva n. 90/435/CE.

In buona sostanza, occorre accertare se le **disposizioni comunitarie** che prevedono l'esenzione, per evitare **fenomeni di doppia imposizione economica** e le correlate **libertà fondamentali** previste in ambito UE, possano risultare in contrasto con la peculiare normativa di uno Stato membro.

Sul punto, infatti, la **normativa francese**, come peraltro previsto da quella italiana (articolo 27-*bis*, comma 5, del D.P.R. 600/1973) **esclude l'esenzione dalla ritenuta alla fonte** sui dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro (esempio Italia), nei confronti di una società avente sede in un **altro Stato membro (es. Francia)**, qualora la **società beneficiaria** sia **direttamente o indirettamente controllata** da uno o più soggetti **non residenti in Stati della Comunità europea (Extra-UE)**, a meno che la **società beneficiaria** dei flussi reddituali non dimostri di non **detenere la partecipazione** nella società che distribuisce i dividendi allo **scopo esclusivo o principale** di beneficiare del **regime di esenzione**.

In merito l'Avvocato generale, nelle conclusioni relative alla **causa C-6/16,** depositate il 19 gennaio 2017, ha evidenziato che il fatto che la società francese che percepisce i dividendi sia **controllata, direttamente o indirettamente**, da soggetti Extra-UE fa scattare la **presunzione** relativa ad un potenziale **utilizzo abusivo** delle disposizioni comunitarie che prevedono, come detto, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Quindi, trattandosi di **presunzione legale relativa**, che ammette prova contraria, **spetta ai beneficiari del regime comunitario** dimostrare che la catena partecipativa **non sia stata costituita per ottenere vantaggi fiscali indebiti.**

Tuttavia è sempre necessario adottare, da parte dell'Amministrazione fiscale, un approccio *"case by case"* **ispirato all'effettività sostanziale** delle operazioni poste in essere. Infatti, a fronte delle **disposizioni antielusive previste a livello domestico** dal singolo Stato membro, il contribuente potrà vincere la **presunzione legale - relativa** dimostrando semplicemente **l'esistenza di motivi diversi da quelli meramente fiscali**, che giustifichino l'esistenza di una **determinata struttura societaria**. Sul punto, infatti, l'Avvocato Generale ritiene che, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva "madre-figlia", **sarà l'Amministrazione finanziaria** a dover fornire **idonee argomentazioni** relative a **comportamenti elusivi** posti in essere da parte del contribuente, onde **disapplicare** i benefici previsti dagli accordi siglati a livello comunitario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >